



# “FONDAZIONE FEDERICIANA”

## *Statuto*

### **Art. 1**

#### **COSTITUZIONE**

E' costituita in Fano, ad iniziativa dei Soci Fondatori Comune di Fano e Fondazione Montanari, con sede nei locali della "MEMO - Mediateca Montanari", Piazza Amiani, n. una Fondazione denominata "Fondazione Federiciana".

La "Fondazione Federiciana" risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli art. 12 e seguenti del Codice Civile e dal D.P.R. -10.02.2000, n.361.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

### **Art. 2**

#### **FINALITA'**

La Fondazione ha le seguenti finalità:

- 1 - facilitare il pieno accesso all'informazione, alla cultura e alla conoscenza, quali strumenti di crescita personale e per lo sviluppo della comunità, promuovendo la lettura in tutte le sue forme;
- 2 - promuovere e diffondere una cultura della biblioteca pubblica, da intendere quale spazio aperto alla collettività e come soggetto sociale integrato nella realtà locale, che opera assieme ai cittadini, istituzioni e organizzazioni sociali per il progresso della comunità;
- 3 - incrementare la qualità e il valore dei servizi bibliotecari, garantendo standard uniformi e valorizzando il patrimonio umano, professionale e documentario presente nelle biblioteche della città e apportando nuove risorse per il loro sviluppo;
- 4 - operare per costruire un'unica rete bibliotecaria della città dotata di un'identità comune di servizio, che accolga e valorizzi le identità originarie delle singole biblioteche.

### **Art. 3**

#### **ATTIVITA' PRINCIPALI**

La Fondazione, per il raggiungimento dello scopo istituzionale di cui all'art. 2 provvede a

- definire le strategie, le priorità, gli standard di servizio e gli obiettivi dell'attività delle biblioteche elaborando una "carta dei servizi" anche alla luce degli indirizzi formulati dagli Enti titolari di funzioni definite per legge in tema di biblioteche, archivi, valorizzazione e tutela dei beni librari e archivistici, lettura;
- coordinare e sviluppare l'attività di promozione della lettura sul territorio;
- sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio nelle biblioteche;
- verificare costantemente l'applicazione della "carta dei servizi" adottata.

Ai fini dell'incremento e del miglioramento della fruizione delle risorse e dei servizi delle biblioteche, la Fondazione curerà il bookshop, e il bar e caffetteria.



#### **Art. 4**

##### **PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- il fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati dai Soci;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla fondazione;
- dalle elargizioni fatte da Enti o Privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato o da altri Enti Pubblici o Privati.

#### **Art. 5**

##### **FONDO DI GESTIONE**

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- dai contributi erogati dai Soci Fondatori destinati al fondo di gestione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi dello Stato di altri enti pubblici e Privati;
- da sponsorizzazioni e introiti pubblicitari.

#### **Art. 6**

##### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio consuntivo dell'anno precedente entro il 30 aprile. Ricorrendo particolari e motivate ragioni il termine per l'approvazione del consuntivo potrà essere prorogato fino al 30 giugno. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio preventivo ed il programma delle attività.

Il Bilancio consuntivo, quello preventivo con il programma delle attività corredati dalle rispettive relazioni del Collegio Sindacale dovranno essere trasmessi, non appena approvati, dal Presidente della Fondazione, ai Soci Fondatori. Nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario, eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione di esercizi precedenti o, in subordine, per la costituzione di un fondo di riserva. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinate ad incremento del patrimonio.

#### **Art. 7**

##### **SOCI FONDATORI**

Sono Soci Fondatori il Comune di Fano e la Fondazione Montanari. I Soci possono recedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 CC.

#### **Art. 8**

##### **SOCI ORDINARI**

Con voto unanime dei Soci Fondatori possono essere ammessi come Soci Ordinari, le persone fisiche o giuridiche, enti e associazioni pubbliche o private che concorrono alla realizzazione degli scopi della Fondazione mediante contributi in denaro versati con



cadenza almeno annuale.

La qualifica di Socio Ordinario dura per l'intero periodo temporale coperto dal contributo.

#### **Art. 9**

##### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono Organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Soci Fondatori
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Segretario Generale
- Il Collegio dei revisori

I componenti gli Organi della Fondazione prestano la loro attività a titolo gratuito.

#### **Art. 10**

##### **L'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI**

L'Assemblea dei Soci nomina il Consiglio di Amministrazione formato da cinque Componenti, di cui due su indicazione del Comune di Fano, due su indicazione della Fondazione Montanari; il quinto con funzioni di Presidente, scelto con il criterio dell'alternanza per i successivi rinnovi, dal Comune di Fano da una rosa di tre nomi indicati dalla Fondazione Montanari.

L'Assemblea dei Soci nomina altresì il Collegio dei revisori formato da tre Componenti effettivi e due supplenti. I Sindaci effettivi vengono nominati due, tra i quali il Presidente, su indicazione del Comune di Fano e uno su indicazione della Fondazione Montanari. I Sindaci supplenti vengono indicati rispettivamente uno dal Comune di Fano e uno dalla Fondazione Montanari.

#### **Art. 11**

##### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea.

Il Componente che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione viene dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera su proposta del Segretario Generale salvo il caso di nomina dello stesso.

In particolare il Consiglio:

su proposta del Presidente:

- nomina il Segretario Generale;

su proposta del Segretario Generale:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- stabilisce le linee programmatiche annuali dell'attività;
- approva i regolamenti che si rendesse necessario adottare per il buon funzionamento delle biblioteche.

Il Consiglio si riunisce e delibera validamente con la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere constano da apposito verbale redatto dal Segretario Generale che funge da segretario del Consiglio che lo sottoscrive unitamente al Presidente.



In ogni ipotesi di decadenza o dimissioni del Consigliere o di vacanza a qualsiasi titolo il Consiglio procede alla cooptazione rispettando le designazioni fatte dai Soci Fondatori. Se per qualsiasi causa o ragione viene meno la maggioranza dei Consiglieri decadrà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale convocherà senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 12**

##### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Nell'espletamento delle sue funzioni il Presidente è assistito dal Segretario Generale. Convoca, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi Componenti, il Consiglio di Amministrazione con avviso, spedito anche via fax o e-mail almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione, il luogo, il giorno e l'ora.

#### **Art. 13**

##### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale, che può anche essere dipendente del Comune di Fano, scelto, tra persone di comprovata capacità ed esperienza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

#### **Art. 14**

##### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione della Fondazione.

Il Collegio Sindacale è composto di tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci e scelti preferibilmente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni.

I Componenti del Collegio Sindacale possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed Assemblee dei Soci.

#### **Art. 15**

##### **MODIFICA DELLO STATUTO**

La proposta di modifica dello Statuto spetta al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

La proposta di modifica deve essere trasmessa all'Assemblea dei Soci che delibera con modalità ed i termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica ai sensi del D.P.R 10 febbraio 2000, n.361.



#### **Art. 16**

##### **SCIoglIMENTO**

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge, ovvero su proposta unanime di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e confermata dal voto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea dei Soci.

In ogni ipotesi di scioglimento, la liquidazione verrà effettuata a norma di legge da un liquidatore nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro.

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pesaro, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, con lodo inappellabile, entro 90 giorni dalla nomina stessa.

La sede dell'arbitro sarà Pesaro.

#### **Art. 18**

##### **NORMA TRANSITORIA**

Per la prima volta la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale può essere effettuata M sede di atto costitutivo, operando immediatamente e validamente nella composizione determinata nell'atto costitutivo.

#### **Art. 19**

##### **CLAUSOLA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.